

REGOLAMENTO (CE) n. 891/2009 del 25 settembre 2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero
(Modificato da ultimo con Reg.to UE 2017/1085 del 19-6-2017)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

omissis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'allegato I, parti I e II, per le importazioni di prodotti dello zucchero che figurano:

- a) nel calendario «CXL — Comunità europee» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/96;
- b) **(1250/2014) soppresso**
- c) all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra;
- d) **(519-2013) (707-2010) soppresso**
- e) e) all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra;
- f) **(1250-2014)** all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra;
- g) all'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (¹⁶), modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (¹⁷).

Il presente regolamento dispone inoltre le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari, secondo quanto stabilito all'allegato I, parte III, per le importazioni di prodotti dello zucchero a norma:

- a) dell'articolo 186, lettera a), e dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «zucchero concessioni CXL», lo zucchero figurante nel calendario «CXL — Comunità europee» di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a);
- b) «zucchero Balcani», i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702, originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, importati nella Comunità in virtù degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, **(707-2010)** lettere da b) a g);
- c) «zucchero di importazione eccezionale», i prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);
- d) «zucchero di importazione industriale», i prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
- e) «peso tal quale», il peso dello zucchero come tale;
- f) «raffinazione», l'operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all'allegato III, parte II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa.

Articolo 3

Apertura e modalità di gestione

1. I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre. Il quantitativo di prodotti, il numero d'ordine e il dazio doganale sono fissati all'allegato I.
2. Il periodo contingenziale è suddiviso in sottoperiodi di un mese ciascuno. I quantitativi attribuiti ai sottoperiodi sono i seguenti:
 - 100 % per il primo sottoperiodo,
 - 0 % per i restanti sottoperiodi.

3. I contingenti tariffari sono gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

Applicabilità dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

Articolo 5

Domande di titoli di importazione

1. Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

(707-2010) Senza pregiudizio nei confronti del primo comma, le domande di titoli relativi al primo sottoperiodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate dall'ottavo al quattordicesimo giorno del mese che precede detto sottoperiodo.

2. La Commissione sospende la presentazione delle domande di titoli fino al termine della campagna di commercializzazione per i numeri d'ordine in relazione ai quali i quantitativi disponibili sono esauriti. Tuttavia, la Commissione revoca la sospensione e autorizza nuovamente la presentazione di domande qualora nuovi quantitativi si rendano disponibili in base alle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, punto ii).

Articolo 6

Informazioni che devono figurare nelle domande di titoli di importazione e nei titoli

La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, il paese d'origine;
per lo «zucchero concessioni CXL» recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 e per lo «zucchero Balcani», la parola «si» della casella 8 deve essere contrassegnata con una croce. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese menzionato;
- b) nella casella 16, un unico codice NC a otto cifre;
- c) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo in chilogrammi di peso tal quale;
- d) nella casella 20:
 - i) «zucchero destinato alla raffinazione» oppure «zucchero non destinato alla raffinazione»; e
 - ii) una delle diciture seguenti:
 - per lo «zucchero concessioni CXL», una delle diciture elencate nell'allegato III, parte A,
 - per lo «zucchero Balcani», una delle diciture elencate nell'allegato III, parte B,
 - per lo «zucchero di importazione eccezionale», una delle diciture elencate nell'allegato III, parte C,
 - per lo «zucchero di importazione industriale», una delle diciture elencate nell'allegato III, parte D,
 - iii) la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono;
- e) nella casella 24, il dazio applicabile.

Articolo 7

Obblighi connessi alla presentazione di una domanda di titolo di importazione

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, possono essere dispensati dalla presentazione della prova di cui al suddetto articolo gli operatori riconosciuti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 è di 20 EUR per tonnellata.

3. Per lo «zucchero concessioni CXL» recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'impegno del richiedente a raffinare i quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione.

4. **(61-2012)** Per lo «zucchero Balcani», le domande di titoli di importazione sono accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione, redatti conformemente al modello di cui all'allegato II, rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo menzionato nelle domande di titoli di importazione non può essere superiore a quello figurante nei titoli di esportazione.

Articolo 8

(707-2010)

Rilascio e validità dei titoli di importazione

1. I titoli d'importazione richiesti ai sensi del primo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal ventitreesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese nel quale è stata presentata la domanda.
2. I titoli d'importazione richiesti ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal primo giorno fino all'ottavo giorno del mese successivo al mese nel quale è stata presentata la domanda.
3. I titoli saranno validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati ma non oltre il 30 settembre. In caso di zucchero di importazione eccezionale e di zucchero di importazione industriale, i titoli saranno validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Articolo 9

Comunicazioni alla Commissione

1. **(707-2010)** Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi complessivi interessati dalle domande di titoli di importazione:
 - a) non oltre il quattordicesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma;
 - b) non oltre il ventunesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione al massimo il 10° giorno di ogni mese:
 - i) i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, relativi ai titoli rilasciati nel corso del mese precedente;
 - ii) i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, relativi ai titoli resi nel corso del mese precedente.
3. I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono suddivisi per numero d'ordine del contingente, per codice NC a otto cifre e a seconda che riguardino o meno una domanda di titolo relativa a un quantitativo di zucchero destinato alla raffinazione. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso tal quale.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti la campagna di commercializzazione precedente:
 - i) il quantitativo totale effettivamente importato, ripartito per numero d'ordine, paese di origine e codice NC a otto cifre ed espresso in chilogrammi di peso tal quale;
 - ii) il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica dei contingenti di «zucchero concessioni CXL» recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Per lo «zucchero concessioni CXL» recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320, se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE ECCEZIONALE E LO ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE INDUSTRIALE

Articolo 11

Apertura e quantitativi

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, per lo «zucchero di importazione eccezionale» e lo «zucchero di importazione industriale» l'apertura del contingente tariffario, il periodo contingente e i quantitativi di prodotto per i quali i dazi all'importazione saranno in tutto o in parte sospesi sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 12

Trasformatori di «zucchero di importazione industriale»

In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione riguardanti lo «zucchero di importazione industriale» possono essere presentate esclusivamente da un trasformatore ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006, anche qualora tale trasformatore non abbia partecipato a scambi con paesi terzi.

Articolo 13

Uso dei titoli di importazione per lo zucchero industriale

1. I titoli di importazione per lo «zucchero di importazione industriale» rilasciati per i codici NC 1701 99 10 o 1701 99 90 possono essere utilizzati per l'importazione dei prodotti dei codici NC **(1278-2014)** 1701 13 90, 1701 14 90 ◀ , 1701 12 90 , 1701 91 00 , 1701 99 10 o 1701 99 90 .
2. Lo «zucchero di importazione industriale» è utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006.
3. Ai quantitativi di «zucchero di importazione industriale» si applicano gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006.
4. Ciascun trasformatore dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro, che i quantitativi importati come «zucchero di importazione industriale» sono stati utilizzati allo scopo di fabbricare i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all'articolo 5 dello stesso. La prova comprende segnatamente l'inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.
5. Il trasformatore che alla fine del settimo mese successivo a quello dell'importazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 4 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di 5 EUR per tonnellata del quantitativo di cui trattasi.
6. Se alla fine del nono mese successivo al mese dell'importazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 4, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.

CAPO III

FABBISOGNO TRADIZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 14

Regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno

1. Solo le raffinerie a tempo pieno possono chiedere titoli di importazione aventi come oggetto zucchero destinato alla raffinazione la cui validità ha inizio nel corso dei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione. In deroga al secondo comma dell'articolo 8, tali titoli sono validi fino al termine della campagna di commercializzazione cui si riferiscono.
2. Se, anteriormente al 1° gennaio di ciascuna campagna di commercializzazione, le domande di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione nell'ambito della campagna di commercializzazione in causa risultano pari o superiori al totale dei quantitativi di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione informa gli Stati membri che il limite corrispondente al proprio fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per quella campagna è stato raggiunto a livello comunitario. A decorrere dalla data della suddetta notifica, il paragrafo 1 non si applica alla campagna di commercializzazione interessata.

Articolo 15

Prova della raffinazione e sanzioni

1. Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo ogni titolare originario di un titolo di importazione di zucchero da raffinare fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell'avvenuta raffinazione dello zucchero entro il periodo fissato all'articolo 7, paragrafo 3.
(2015-1538) Qualora non sia fornita la prova che almeno il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione è stato raffinato, il richiedente versa anteriormente al 1° giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, un importo pari a 500 EUR/t per la differenza tra l'effettivo quantitativo per il quale sia stata presentata la prova dell'avvenuta raffinazione e il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione, salvo cause eccezionali di forza maggiore.
2. Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 dichiara all'autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1° marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che ha raffinato per detta campagna, precisando:
 - a) i quantitativi di zucchero oggetto dei titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione;
 - b) i quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità, indicando i riferimenti dell'impresa accreditata che lo ha prodotto;
 - c) gli altri quantitativi di zucchero, indicandone la provenienza.**(707-2010)** Anteriormente al 1° giugno successivo alla campagna di commercializzazione in questione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire allo Stato membro la prova, soddisfacente per il medesimo, che non sono stati raffinati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.

CAPO IV
ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 950/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Tuttavia, i titoli rilasciati a norma del suddetto regolamento sono validi fino alla data di scadenza.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

ALLEGATO I

Parte I: Zucchero concessioni CXL (2017/1085)

Paese terzo	Numero d'ordine	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Dazio contingente (EUR/t)
Australia	09.4317	1701 13 10 e 1701 14 10	9 925	98
Cuba	09.4319	1701 13 10 e 1701 14 10	68 969	98
Qualsiasi paese terzo	09.4320	1701 13 10 e 1701 14 10	289 977 (1)	98
India	09.4321	1701	10 000	0

Paese terzo	Numero d'ordine	Codice NC	Campagna di commercializzazione	Quantità (tonnellate)	Dazio contingente (EUR/t)
Brasile	09.4318	1701 13 10 e 1701 14 10	dal 2016/2017 al 2023/2024	334 054	98
	09.4318	1701 13 10 e 1701 14 10	Dal 2024/2025	412 054	98
	09.4329	1701 13 10 e 1701 14 10	2016/2017	19 500	11
			2017/2018	78 000	11
			2018/2019	78 000	11
			2019/2020	78 000	11
			2020/2021	78 000	11
			2021/2022	78 000	11
			2022/2023	58 500	11
	09.4330	1701 13 10 e 1701 14 10	2022/2023	19 500	54
2023/2024			58 500	54»	

(1) Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il quantitativo è fissato a 262 977 tonnellate.

Parte II: Zucchero Balcani (1250-2014)

Paese terzo o territorio doganale	Numero d'ordine	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Dazio contingentale (EUR/t)
Albania	09.4324	1701 e 1702	1 000	0
Bosnia-Erzegovina	09.4325	1701 e 1702	12 000	0
Serbia	09.4326	1701 e 1702	181 000 ⁽¹⁾	0
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	09.4327	1701 e 1702	7 000	0

⁽¹⁾ Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, il quantitativo è fissato a 181 167 tonnellate.

Parte III: Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Zucchero di importazione	Numero d'ordine	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Dazio contingentale (EUR/t)
Eccezionale	09.4380	Deve essere determinato dal regolamento di apertura	Deve essere determinato dal regolamento di apertura	Deve essere determinato dal regolamento di apertura
Industriale	09.4390	Deve essere determinato dal regolamento di apertura	Deve essere determinato dal regolamento di apertura	Deve essere determinato dal regolamento di apertura

ALLEGATO II

Modello di titolo di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4

OMISSIS

ALLEGATO III

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE DELL'UNIONE

A. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), primo trattino:

in italiano : Zucchero concessioni CXL importato a norma del regolamento (CE) n. 891/2009. Numero d'ordine [inserire in base all'allegato I]

B. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), secondo trattino:

in italiano : Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

C. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), terzo trattino:

in italiano : Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine: 09.4380

D. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), quarto trattino:

in italiano : Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine: 09.4390